

MANDATO PROFESSIONALE

ai sensi degli artt. 2230 ss. c.c. e del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modifiche in Legge 24 marzo 2012 n. 27

L'Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche ("ATIM"), in persona del legale rappresentante, dottor Marco Bruschini, con sede legale ad Ancona, Via Gentile da Fabriano 9, codice fiscale 02918510427, di seguito anche brevemente denominata "Cliente"

Conferisce mandato professionale per l'attività di cui infra

all'Avv. Saverio Sabatini del Foro di Ancona, con Studio in Piazza del Plebiscito n. 2 – Ancona, email saverio.sabatini@notaiosabatini.it, codice fiscale SBT SVR 82H29 E388P, P. IVA 02536690429, assicurato per la responsabilità professionale con polizza n. 1/52601/122/172230466, massimale aggregato Euro 3.000.000,00, emessa dalla UnipolSai Assicurazioni, Agenzia di Ancona, nel prosieguo chiamato "Avvocato";

Premesso:

- che la natura dell'incarico è giudiziale;
- che l'oggetto consiste nell'assistenza professionale nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo contro la società AEROITALIA SRL (P.IVA: 16340701008), R.G. 685/2024, dinanzi il Tribunale di Roma;
- che il valore della causa è pari ad Euro 305.000,00;
- che la cliente dichiara di aver ricevuto l'informativa al trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 REG. UE 2016/679, e acconsente al trattamento dei dati personali ad opera dell'avvocato e dei collaboratori di studio;
- che la cliente dichiara di aver ricevuto l'informativa che, nei limiti di cui all'art. 12, II comma, del d.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, e che gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette;
- che la cliente ha prestato il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa di cui agli artt. 13 e 14 reg. UE 2016/697.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA

Art. 1 Efficacia delle premesse del contratto

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 Conferimento e oggetto dell'incarico

La Cliente conferisce al professionista, che accetta, l'incarico di assisterla nell'attività di cui in premessa, specificando che tale mandato professionale prevede espressamente la c.d. *contemplatio domini*, sicché il professionista potrà trattare in nome e conto del Cliente, senza necessità di ulteriore ratifica nei confronti dei terzi.

All'uopo il professionista si impegna a rispettare pedissequamente le direttive e le indicazioni prestategli dalla Cliente.

La Cliente, in relazione all'incarico conferito, si impegna a fornire tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Gli onorari di cui all'articolo 4 potrebbero subire variazioni in funzione del livello di difficoltà determinato, sarà cura dell'avvocato informare la Cliente qualora tale evenienza si dovesse verificare e il range individuato e pattuito dovesse subire variazioni.

Resta inteso che il calcolo dell'ammontare degli onorari di cui al punto 4 è stato fatto sulla base della attuale comprensione dei termini dell'incarico, della consulenza ed assistenza legale concordata: qualora i termini dell'incarico dovessero rivelarsi erronei o fosse richiesta una attività diversa rispetto a quella descritta, l'avvocato potrà adeguare l'onorario, incrementando le voci.

Quanto alla responsabilità dell'avvocato, si precisa che la stessa è limitata alla documentazione prodottagli dalla cliente (in ordine alla quale non sussiste alcuna responsabilità dell'avvocato, che non aveva rapporti con Atim alla data di stipula del contratto con Aeroitalia) nonché al solo compenso percepito. Per l'ipotesi in cui tale limitazione di responsabilità dovesse essere contestata dalla Cliente e venisse dichiarata invalida, il cliente dichiara che ogni eventuale sua contestazione sarà espressamente limitata all'eventuale liquidazione che lo stesso riceverà dalla compagnia assicurativa dell'avvocato, rinunciando a qualsiasi tipo di azione o pretesa nei confronti di quest'ultimo.

Art. 3 Ausiliari. Consulenti.

Le parti concordano che il professionista possa avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti e collaboratori per lo svolgimento della prestazione e si impegna ad informare il cliente della nomina di consulenti. Il costo di tali eventuali consulenti sarà a carico del professionista stesso, pur sempre nel novero delle attività sopra precisate.

Qualora si ritenesse opportuna la nomina di altri consulenti e professionisti, il professionista lo indicherà tempestivamente alla Cliente. Qualora, poi, dovessero essere deferite al professionista ulteriori attività, non rientranti nel presente mandato, le parti dovranno redigere nuovo accordo scritto circa le modalità di esecuzione del nuovo incarico e i relativi compensi.

Art. 4 Determinazione del compenso

In virtù delle tariffe professionali vigenti in relazione al valore della causa, il compenso sarebbe pari ad Euro 22.457,00 (oltre accessori come per legge), tuttavia le parti convengono specificatamente che, in deroga alla tariffa, venga riservata alla cliente la seguente tariffa:

- 1) Fase di studio della controversia: Euro 3.544,00;
- 2) Fase introduttiva del giudizio: Euro 2.338,00;
- 3) ~~Fase istruttoria e/o di trattazione: Euro 10.411,00;~~
- 4) Fase decisionale: Euro 6.164,00;

Le parti concordano le seguenti modalità di pagamento: quanto alle fasi 1) e 2), il compenso dovrà essere corrisposto alla sottoscrizione del presente incarico; quanto alle restanti fasi 3) (esclusa in accordo tra le parti) e 4), il saldo andrà corrisposto sulla base di acconti richiesti dall'avvocato in relazione alle fasi del giudizio, e comunque entro e non oltre la fase decisiva.

La Cliente è tenuta a corrispondere all'avvocato il quantum sopra fissato indipendentemente dall'esito positivo o meno delle attività che verranno poste in essere, trattandosi di attività costituente prestazione di mezzi e non di risultato.

Art. 5 Recesso

La Cliente può recedere in qualsiasi momento, previa quantificazione in contraddittorio con il professionista degli emolumenti da corrispondere per l'attività svolta fino a quel momento.

Il professionista può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Il recesso deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

Art. 6 Durata

Il presente contratto inizierà a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e avrà una durata commisurata alla attività da svolgersi.

Art. 7 Disposizioni Finali

A conclusione dell'incarico stesso, attesa la natura della prestazione oggetto del mandato, costi e/o compensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi (rispetto a quanto inizialmente previsto in modo indicativo) e che del realizzarsi di tale eventualità verrà in ogni caso dato tempestivo avviso.

Si rende altresì noto che:

- 1) La parte soccombente (chi perde) in giudizio potrebbe essere tenuta alla condanna e refusione delle spese di lite alla controparte, liquidate dal Giudice in sentenza, ed essere tenuta al pagamento dell'imposta per la registrazione della sentenza, costo che comunque potrà essere richiesto dall'Erario a tutte le parti in causa in via solidale;

Avv. Saverio Sabatini
Piazza del Plebiscito n. 2 – Ancona

- 2) Qualora l'importo liquidato in giudizio a carico della parte soccombente sia superiore al compenso pattuito, la differenza pagata dalla controparte spetta all'Avvocato.
- 3) In caso di nomina di Consulenza d'ufficio, la parte che ne farà richiesta sarà tenuta al pagamento dell'acconto: l'importo definitivo graverà poi sulla parte soccombente o in via solidale.
- 4) Nei giudizi di appello, qualora sussistano i presupposti di legge, la parte poi soccombente sarà tenuta al pagamento del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002

Ancona, 26.01.2024

Firma del Cliente

Firma Avvocato

Per approvazione espressa delle singole clausole contenute nei seguenti articoli del presente contratto, ex art. 1341 c.c.: art. 4, art. 5, art.6 e art. 7.

Firma del Cliente